

Codice A1813A

D.D. 4 aprile 2016, n. 762

R.D. 523/1904. Rinnovo dell'autorizzazione idraulica n. 4559, assunta con determinazione dirigenziale n. 1797 del 29/07/2013 per il mantenimento in sanatoria di opere esistenti e per la realizzazione di nuovi interventi sul Torrente Ardovana, in Comune di Verrua Savoia, localita' Sulpiano Richiedente: Carola Bertetti.

In data 03/12/2015 è stata acclarata al protocollo del Settore scrivente l'istanza della ditta Carola Bertetti, con sede in Moncestino (AL) – Via Alla Cascinassa n.15, (omissis), di il rinnovo dell'autorizzazione idraulica n. 4559, rilasciata da questo Settore con determinazione dirigenziale n. del 29/07/2013.

L' stanza è stata integrata con la nota del progettista incaricato dalla ditta richiedente, registrata al prot. n. 12121/A1813A, in cui si dichiara che le condizioni del corso d'acqua sono invariate rispetto a quelle di progetto.

Le opere lungo il corso d'acqua denominato Torrente Ardovana, in Comune di Verrua Savoia, località Sulpiano, oggetto dell'autorizzazione idraulica n. 4559 risultano le seguenti:

mantenimento in sanatoria di:

- occupazione di m² 1500 circa di alveo demaniale abbandonato, al fine della conservazione dei n.3 invasi di natura antropica esistenti in destra orografica dell'attuale sviluppo del corso d'acqua;
- attraversamento stradale costituito da ponte ad arco in c.a., avente luce netta di m 5,50, larghezza dell'impalcato m 4,00 ed altezza massima all'intradosso di m 3,70 circa misurata dal fondo alveo;
- canalizzazione del tratto d'alveo immediatamente a valle del suddetto ponte, per una lunghezza in pianta di m 44 circa, avente sezione trapezia in cemento armato, con muri di sponda di spessore compreso tra m 0,30 in sommità e m 0,50 alla base, ed altezza massima di m 4,29 misurata dal fondo alveo;
- muro in c.a. esistente in sponda destra dell'attuale alveo, a valle della sopra citata canalizzazione, di lunghezza complessiva m 11,00 circa;
- muro in c.a. di restituzione degli invasi, situato in prosecuzione del suddetto manufatto, avente sviluppo complessivo di 12 m circa, spessore 0,50 m circa ed altezza massima di m 2,00 circa misurata dal fondo alveo;
- muro in c.a. posto in sponda destra dell'attuale alveo verso monte nei pressi della soglia di derivazione degli invasi, avente lunghezza m 13 circa, spessore m 0,70 ed altezza massima di m 6,00 circa misurata dal fondo alveo, dotato di apertura dell'opera di presa di sezione cm 40x55,

realizzazione di nuove opere consistenti in:

- canalizzazione a monte del manufatto di attraversamento esistente, costituita da: muro in sponda destra dell'attuale alveo, composto da elementi prefabbricati in c.a. ed avente lunghezza complessiva di m 33,00, spessore 50 cm, altezza massima di m 4,00 misurata dallo spiccatto di fondazione, poggiante su platea di fondazione in c.a. avente sezione m 3,50x0,70; muro in sponda sinistra dell'attuale alveo, in elementi prefabbricati in c.a., avente lunghezza m 33,00, spessore 30 cm, altezza massima di m 2,50 misurata dalla piano di fondazione; rivestimento del fondo alveo, in parte caratterizzato dalla platea di fondazione del muro lato sponda destra e in parte da lastre di cemento di spessore 30 cm, ricoperto da strato di ghiaia di spessore massimo 50 cm con massi localmente distribuiti in superficie e/o sepolti;
- ripristino e consolidamento soglia in cemento esistente a monte in corrispondenza del canale derivatore, avente larghezza (trasversale all'alveo) di m 6,00, lunghezza (longitudinale all'alveo) di

50 cm e spessore di m 1,00, mediante sottomurazione in c.a. di spessore variabile da 70 cm sotto soglia a m 1,70 verso il muro di sponda sinistra, con riempimento fossa a valle della stessa mediante massi cementati;

- muro in c.a. in sinistra orografica dell'attuale alveo in prosecuzione, verso monte, del muro della nuova canalizzazione, avente lunghezza m 8,00, spessore 40 cm ed altezza massima m2,50 misurata dallo spiccatto di fondazione, poggiante su platea di fondazione in c.a. avente sezione m 1,40x0,50;
- sottomurazione del muro in c.a. di restituzione degli invasi situato a valle, mediante manufatto in c.a. avente lunghezza complessiva m 11,00 circa, spessore massimo 80 cm ed altezza massima m 2,00 misurata dal piano di fondazione;
- colmatura fondo alveo a valle della canalizzazione esistente mediante posa di massi di cava o blocchi di cemento gettati alla rinfusa, per una lunghezza complessiva di m 13 circa misurata lungo il profilo longitudinale dell'alveo, larghezza (trasversale all'alveo) di m 6 circa e spessore massimo m 1,50;
- locali demolizioni murature esistenti, rimozioni sedimenti/materiali litoidi e riprofilature sponde, come da rappresentazione grafica negli elaborati di progetto,

Viste le motivazioni addotte dalla ditta richiedente nell'istanza di rinnovo nonché la dichiarazione del progettista incaricato, il mantenimento in sanatoria delle opere esistenti e l'esecuzione dei nuovi lavori in argomento è ritenuta tuttora ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste le LL.RR. n. 20/2002, n. 12/2004 e n. 9/2007;
- visto il regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visti l'art. 12 della l.r. 37/2006, la D.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 e la D.G.R. n.75-2071 del 17/05/2011 recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici; visto altresì il parere del Servizio Provinciale Tutela della Fauna e della Flora di cui alla nota prot. n. 69430 t. 13.09 del 16/04/2013;
- visto l'art. 17 della l.r. n.23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti,
- vista la precedente autorizzazione idraulica n. 4559 assunta con determinazione dirigenziale n. in data 29/07/2013;
- visto il punto 12 del dispositivo della suddetta autorizzazione con il quale veniva fissato in mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data di ricevimento della autorizzazione stessa, il termine massimo entro il quale dovevano essere eseguiti i lavori;

determina

di concedere alla ditta Carola Bertetti, con sede in Moncestino (AL) – Via Alla Cascinassa n.15, (omissis), il rinnovo dell'autorizzazione n. 4559, assunta con determinazione dirigenziale n. 1797 in data 29/07/2013, subordinatamente all'osservanza di quanto segue:

1. **il rinnovo ha validità fino alla data del 29/07/2017** e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'ultimazione dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

2. dovranno essere rispettate tutte le altre prescrizioni già contenute nel dispositivo della determinazione dirigenziale n. 29/07/2013 con cui questo Settore ha rilasciato l'autorizzazione idraulica n. 34/2012.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del d.lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Adriano BELLONE